

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

Decreto n° 4965/AMB del 20/12/2018 STINQ - PN/AIA/107

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della SOCIETÀ AGRICOLA SAN FRANCESCO S.S., dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Meduno (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015, con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge

finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda del 6 febbraio 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'8 febbraio 2018, acquisita dal Servizio in data 8 febbraio 2018, con prot. n. 8546, presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO S.R.L. con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), località Patocco, 16/A, identificata dal codice fiscale 01544580937 (di seguito indicata come Gestore), per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), da svolgersi presso l'installazione sita nel Comune di Meduno (PN), via Spilimbergo, località Ciago – Stazione di Meduno;

Vista la nota prot. n. 14897 del 12 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la nota prot. n. 16602 del 20 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Meduno, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", allo Staff AUA e disciplina degli scarichi – Area tutela geologico-idrico-ambientale della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e alla Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 13 aprile 2018, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 32377 del 20 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Comune di Meduno, ad ARPA FVG, ad ARPA

Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", allo Staff AUA e disciplina degli scarichi – Area tutela geologico-idrico-ambientale della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e alla Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale, che è stata convocata, per il giorno 30 marzo 2017, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 16294 /P / GEN/ PRA del 9 maggio 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali ha formulato delle osservazioni, ha chiesto integrazioni e proposto delle prescrizioni in merito all'istanza di AIA sopra menzionata;

Vista la nota prot. n. 32289 del 19 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia ha evidenziato che dall'analisi della documentazione fornita dal Gestore per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non risultano presenti scarichi di acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate di competenza della regione FVG, provenienti dall'attività di allevamento;

Vista la nota prot. n. 47311 del 28 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 29 giugno 2018 con protocollo n. 33970, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha formulato delle osservazioni e proposto delle prescrizioni in merito all'istanza di AIA presentata;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 3 luglio 2018 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1. in data 3 luglio 2018 il Gestore ha presentato la documentazione integrativa richiesta da ARPA con la citata nota del 9 maggio 2018 (protocollo regionale n. 34711 del 4 luglio 2018) e fornito le necessarie precisazioni;
2. la Conferenza di servizi ha ritenuto di accogliere le osservazioni espresse dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" con la propria nota prot. n. 47311 del 28 giugno 2018, ad eccezione di quella che prevede il piano di lotta a roditori ed insetti nocivi, in quanto già previsto dalle normative dedicate alla biosicurezza degli allevamenti e già attuato dal Gestore;
3. la Conferenza di servizi, a seguito di ampia discussione, ha approvato la relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, così come modificata sulla base delle dichiarazioni del Gestore;
4. la Conferenza di servizi, in riferimento alle condizioni della cisterna interrata, ha stabilito:
 - a) che il Gestore debba trasmettere i risultati delle prove di tenuta della cisterna stessa, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della conferenza;
 - b) che l'esito positivo della prova di tenuta è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, come da relazione istruttoria approvata;
 - c) che qualora la prova di tenuta della cisterna interrata abbia esito negativo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006, il procedimento di rilascio dell'AIA sarà sospeso fino all'attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela dell'ambiente e all'adozione, da parte del Gestore, di un sistema alternativo di approvvigionamento del combustibile per il riscaldamento dei locali dell'allevamento;

Preso atto che il Comune di Meduno non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi

svoltasi in data 3 luglio 2018;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Vista la nota prot. n. 35124 del 5 luglio 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Meduno, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", allo Staff AUA e disciplina degli scarichi – Area tutela geologico-idrico-ambientale della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e alla Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 3 luglio 2018 e tutti gli atti nello stesso citati;

2) ha sospeso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale fino alla trasmissione, da parte del Gestore, dell'esito positivo delle prove di tenuta della cisterna interrata, o, nell'ipotesi di esito negativo delle stesse, fino all'attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela dell'ambiente e all'adozione di un sistema alternativo di approvvigionamento del combustibile per il riscaldamento dei locali dell'allevamento;

Vista la nota del 31 luglio 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39097, con la quale il Gestore ha inviato il report del test ad ultrasuoni relativo al controllo di tenuta della cisterna interrata per il gasolio, presente presso l'installazione IPPC;

Vista la nota prot. n. 39580 del 2 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto ad ARPA FVG di esprimere un parere in merito agli esiti della prova di tenuta della cisterna interrata, inviati dal Gestore con la citata nota del 31 luglio 2018;

Vista la nota prot. n. 30281 /P / GEN/ PRA_AUT del 23 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 42421, con la quale ARPA FVG ha chiesto che il Gestore presenti una relazione tecnica che riporti:

- 1) le caratteristiche del serbatoio (età operativa, spessore, materiale, capacità geometrica, eventuale presenza di bacino di contenimento ...);
- 2) modalità di conduzione del test (grado di riempimento al momento del test, metodica di prova e strumentazione utilizzata, qualifica dell'operatore ...);
- 3) interpretazione dei grafici riportati (motivazione dei superamenti del limite di sicurezza, interferenze esterne presenti ...);

Vista la nota prot. n. 43696 del 30 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota di ARPA datata 23 agosto 2018, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia regionale medesima;

Vista la nota del 17 settembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 18 settembre 2018 con protocollo n. 46247, con la quale il Gestore ha fornito la Relazione tecnica contenente le richieste integrative di ARPA;

Vista la nota prot. n. 48599 del 2 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la Relazione tecnica inviata dal Gestore, chiedendo all'Agenzia stessa di esprimere il proprio parere in merito;

Vista la nota prot. n. 37105 /P / GEN/ PRA_AUT del 18 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 51427, con la quale ARPA FVG, valutata la documentazione integrativa fornita dal Gestore in data 31 luglio 2018, ha ritenuto necessario che nell'autorizzazione integrata ambientale vengano inserite le seguenti prescrizioni:

- 1) il Gestore deve effettuare, con frequenza almeno annuale, specifiche prove di tenuta del serbatoio e di integrità delle tubazioni interrate;
- 2) il Gestore, al fine di individuare eventuali perdite, deve controllare, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, almeno una volta ogni due anni, le matrici sottostanti il serbatoio (terreno o acqua) con modalità (scelta della matrice, parametri da analizzare, modalità di campionamento ...) da concordare con ARPA FVG;

Preso atto che con contratto datato 15 dicembre 2017, avente validità per due anni con tacito rinnovo alla scadenza, la Società Agricola SAN MARTINO S.R.L. con sede operativa in Comune di Meduno, via Spilimbergo, si è impegnata a garantire la fornitura di lettiera integrata di allevamento avicolo, per una quantità di 730 tonn/anno da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Vista la nota del 12 novembre 2018, trasmessa a mezzo PEC il 15 novembre 2018, acquisita dal Servizio competente il 15 novembre 2018 con protocollo n. 55757, con la quale il sig. Zarattini Stefano, legale rappresentante della Società Agricola San Martino S.r.l., nonché legale rappresentante della Società Agricola San Francesco S.S. con sede legale nel Comune di San Martino di Lupari (PD), via Leonardo da Vinci, 50, identificata dal codice fiscale 05004960281:

1) ha dichiarato:

- a) che la Società Agricola San Martino S.r.l. ha acquisito in affitto dalla Azienda Agricola Lovisa Angelo e Lovisa Annalisa, l'azienda relativa all'allevamento polli da carne con sede operativa in Comune di Meduno (PN), via Spilimbergo e che per detto allevamento ha presentato alla Regione FVG istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- b) che la Società Agricola San Francesco S.S. ha acquistato dalla Azienda Agricola Lovisa Angelo e Lovisa Annalisa l'azienda sopra menzionata come da rogito redatto, in data 28 settembre 2018, dal notaio Pascatti Giovanni e registrato in Pordenone il 19 ottobre 2018 al n. 13666 1T;

2) ha chiesto che la Società Agricola San Francesco S.S. subentri nel procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviato dalla Società Agricola San Martino S.r.l. con l'istanza datata 8 febbraio 2018 e che, conseguentemente, l'AIA stessa venga emanata a favore della Società Agricola San Francesco S.S.;

3) ha assicurato che la Società Agricola San Francesco S.S. farà proprie tutte le condizioni presenti nell'istanza dell'8 febbraio 2018 ed accetterà tutti gli impegni e le prescrizioni di cui all'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale di cui al presente provvedimento a favore della Società Agricola San Francesco S.S., subentrante nel procedimento amministrativo;

DECRETA

La SOCIETÀ AGRICOLA SAN FRANCESCO S.S. con sede legale nel Comune di San Martino di Lupari (PD), via Leonardo da Vinci, 50, identificata dal codice fiscale 05004960281, è autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), presso l'installazione sita nel Comune di Meduno (PN), via Spilimbergo, località Ciago – Stazione di Meduno.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Almeno 10 giorni prima dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Gestore deve conservare presso l'impianto, gli atti (contratti, convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera esausta ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione,

trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola San Francesco S.S., al Comune di Meduno, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti c/o Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato dell'ATO Occidentale e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'installazione del Gestore SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO S.S. è collocata in via Spilimbergo, nel Comune di Meduno.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Meduno, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea E.5 ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di MEDUNO- catasto terreni - Foglio 22, mappali n. 542 e 543.

CICLO PRODUTTIVO

L'installazione del Gestore ricade tra le attività industriali identificate al punto 6.6, lettera a), allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006.

Il Gestore intende allevare polli da carne e dichiara che la capacità di allevamento sarà pari a 75.000 posti pollame, riferiti a pulcini femmina (n. 2 unità di allevamento da 37.500 posti cadauna). La SUS è pari a 3264 m².

L'allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di cicli produttivi successivi l'uno all'altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo.

L'inizio di un nuovo ciclo di allevamento avviene solo dopo il carico di tutti i capi allevati nel ciclo precedente e successivamente anche ad un periodo di vuoto sanitario, richiesto dalle pertinenti normative sanitarie.

Verranno effettuati 4,5-5 cicli all'anno.

Le fasi del ciclo nel dettaglio sono:

a) Preparazione dell'allevamento per l'accasamento del nuovo ciclo

In tale fase l'allevamento viene preparato per ricevere il nuovo gruppo di pulcini da allevare. L'operatività consta nell'asporto delle lettiera utilizzate nel ciclo precedente, nella pulizia dell'ambiente e di tutta l'attrezzatura degli impianti presenti in allevamento secondo le modalità di seguito espresse:

- tramite appositi verricelli vengono sollevate a soffitto le linee dell'impianto di abbeverata e di alimentazione (quest'ultimo previo svuotamento del mangime residuo ancora presente);
- asporto della lettiera;
- pulizia del pavimento mediante spazzatura;
- lavaggio delle pareti, del soffitto e dell'attrezzatura con impianto ad alta pressione e del pavimento;
- disinfezione pareti, soffitto e pavimento con apposito atomizzatore portatile.
- a capannone asciutto, distribuzione del nuovo strato di truciolo vergine;
- riposizionamento a terra degli impianti di abbeverata e di alimentazione (quest'ultimo adattato in altezza alle esigenze dimensionali dei pulcini) coadiuvati da abbeveratoi e mangiatoie supplementari specifici per la fase di "pulcinaia".
- posizionamento in orizzontale delle tubiere dell'impianto di riscaldamento ovvero posizionamento delle cappe calde a creare aree riscaldate ad una temperatura "sottocappa" di 33-35°C.

b) Ciclo di allevamento

Questa fase si riferisce specificatamente al periodo in cui è costante la presenza di capi in allevamento. Essa dura circa 55/60 giorni ed è a sua volta suddivisibile in fase pulcinaia (circa 10 gg.), fase accrescimento (circa gg. 42) e fase carico (circa gg. 3-5).

I pulcini arrivano con automezzi climatizzati direttamente dall' incubatoio, sistemati in appositi contenitori in plastica rigida (cassette) caricate su carrelli mobili in acciaio. Dall' automezzo i carrelli vengono trasferiti nel capannone, opportunamente già riscaldato. Molto rapidamente si procede allo scarico dei pulcini dalle cassette che a loro volta vengono immediatamente riposizionate sui carrelli per essere riportate all' automezzo di consegna.

I pulcini vengono lasciati liberi a tutto capannone, eventualmente divisi da rete metallica posizionata trasversalmente all' asse maggiore del capannone qualora, per esigenze di commercializzazione, sia richiesta la separazione tra i soggetti maschi e le femmine.

La fase di pulcinaia dura da 7 a 10 giorni (rispettivamente nel periodo estivo o invernale). Durante questo periodo, dopo alcuni giorni, vengono gradualmente rimossi gli abbeveratoi e le mangiatoie supplementari per abituare i pulcini all' utilizzo degli impianti automatici. Contemporaneamente viene a poco a poco ridotta la temperatura-ambiente che al 14° giorno non supera i 23-24°C per arrivare, al 30° giorno, ai 18-20° C che perdureranno per tutto il resto del ciclo (T°C esterna permettendo). Sempre nel periodo di pulcinaia i soggetti allevati possono essere sottoposti ad un programma di vaccinazioni stabilito di volta in volta dal veterinario aziendale a seconda dello stato sanitario dell' allevamento di provenienza del gruppo.

Oltre la terza settimana di vita, normalmente i pulcini sono perfettamente "acclimatati" e non necessitano, ordinariamente, di cure o attenzioni particolari che non siano quelle della precisa ed accurata gestione dell' ambiente di allevamento.

c) Fase di carico

Si riferisce precisamente alle attività di trasferimento dei capi commercialmente maturi al macello.

- accasamento tutte femmine : all' età di 36-38 giorni (p.m kg. 1,550 – 1,600) viene caricato il 50% dei capi mentre la restante parte sarà caricata al peso di kg. 2,200-2,300;
- accasamento al 50% maschi ed al 50% femmine : in tal caso all' età di 36-38 giorni (p.m kg. 1,550 – 1,600) si caricano le femmine mentre il carico dei maschi viene riferito all' età di gg. 52-55 (peso di kg. 2,800-3,000);

Esigenze di mercato permettendo, in quanto momenti di maggiore o minore richiesta al consumo inevitabilmente modificano gli originari programmi.

I carichi vengono generalmente effettuati durante le ore notturne, approfittando dell' oscurità che aiuta a mantenere tranquilli i soggetti allevati. Mediante sistemi di oscuramento della finestratura, i capi possono comunque essere caricati anche durante le ore diurne (in prevalenza alle prime ore del mattino).

I soggetti possono essere caricati sull'automezzo allo scopo preposto con l'ausilio di una macchina detta "caricapolli" che, tramite un caricatore mobile dotato di nastro trasportatore, porta i capi su un ripiano orizzontale, all' altezza delle gabbie (allo scopo scaricate dal camion con trattore attrezzato di forza e posizionate, sempre incastellate, nell'allevamento), per essere definitivamente ingabbiati. Detti castelli di gabbie, una volta riempiti, vengono riposizionati sull' autotreno. Per evidenti ragioni logistiche e sanitarie, l' automezzo viene riempito con i polli provenienti da un' unica azienda di allevamento e la sua destinazione resta unicamente quella dello stabilimento di macellazione.

Sotto il profilo sanitario, ogni automezzo viene scortato da apposito certificato veterinario che attesta l'idoneità del prodotto trasportato al consumo umano. Nel complesso, da un accasamento a quello successivo, l'intervallo di tempo intercorrente è normalmente pari a giorni 75, cui corrisponde l'esecuzione di max. 5 cicli/ anno.

Per quanto non attuato, va rilevato che sussiste sempre la possibilità di allevamento esclusivo di polli maschi. In tal caso la vendita verrebbe effettuata al peso medio di kg. 3.2 –3.5 (età giorni 55-56). La mortalità media dell' allevamento del pollo da carne è del 4-5% dei capi accasati, con mortalità di punta che normalmente si verifica entro la prima settimana di vita (pari al 1,5-2% del totale).

Sotto il profilo dell' attività dell'allevatore, la sua presenza in allevamento risulta necessaria per alcune ore al giorno per capannone nei primissimi giorni del ciclo (fase pulcinaia), per poi ricondursi ad almeno due passaggi/giorno per il controllo del perfetto funzionamento di impianti ed attrezzature, nonché per la raccolta asporto dei soggetti morti e gli indispensabili interventi di manutenzione della lettiera (che va conservata in condizioni da poter esplicitare la sua funzione adsorbente mediante interventi di fresatura per romperne la crosta superficiale).

Sistema di alimentazione

Ogni capannone è provvisto di n. 3 linee di alimentazione con mangiatoia del tipo "a tazza", a bordo riverso antispreco, caricate dalla tramoggia di testata con funzionamento discontinuo. Il dispositivo di trasporto del mangime nelle sopraccitate linee è del tipo "a spirale".

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto viene completamente "ripassato" a verifica della sua integrità funzionale.

Sistema di abbeveraggio

Ogni capannone è provvisto di n. 5 linee di abbeveratoi del tipo " a goccia", antispreco (BAT 5), in acciaio inox – a funzionamento continuo.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a verifica, disincrostamento ed eventuale manutenzione straordinaria.

Impianto ventilazione

Il sistema di ventilazione è di tipo trasversale come segue:

Cap. 1 : n. 8 ventilatori (m. 1.40 x m. 1.40 da 36.000 mc./h cadauno)

n. 3 ventilatori (m. 1.00 x m. 1.00 da 18.000 mc/h cadauno)

n. 9 ventilatori (m 0.80 x m. 0.80 da 12.000 mc./h cadauno)

Cap. 2 : n. 8 ventilatori (m. 1.40 x m. 1.40 da 36.000 mc./h cadauno)

n. 12 ventilatori (m. 1.00 x m. 1.00 da 18.000 mc/h cadauno)

I ventilatori pescano dalla bocca di lupo contrapposta (apertura di cm 30 su tutta la parete opposta a quella di installazione dei ventilatori, posizionata all' altezza di circa 70 cm. dalla quota del pavimento).

Per particolari esigenze di areazione della porzione distale, il capannone n. 1 dispone di un ulteriore ventilatore posizionato sulla testata (da 36.000 mc/h.).

Il controllo del funzionamento della ventilazione è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto viene completamente riverificato nella sua integrità funzionale.

Impianto di riscaldamento

Il sistema di riscaldamento utilizzato è contraddistinto come segue:

Cap. 1 : ad acqua calda circolante in "doppia tubiera alettata", posizionata sul lato del capannone opposto a quello dei ventilatori. Il bruciatore (kW 200) viene alimentato a gasolio con bruciatore e caldaia posizionati in testata al capannone.

Cap. 2 : a cappe calde (n. 25 x 3.600 kcal/h (kW 3,1) alimentate a gas, regolarmente distribuite sull' area di allevamento, mediante aggancio all' ordito secondario della controsoffittatura.

La cisterna del gas è posizionata sull'area antistante la testata del capannone. Il funzionamento di entrambi gli impianti di riscaldamento è discontinuo, regolato da sonde di rilevazione della temperatura. Il controllo del funzionamento è quotidiano, limitatamente ai periodi di funzionamento.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- 1) NH₃
- 2) CH₄
- 3) N₂O
- 4) Polveri

Per il calcolo si tiene per valida la densità iniziale di allevamento che si realizzerà con accasamenti pari a 75.000/ciclo, considerato che all' età di 35-40 giorni viene portato al macello il 50% dei capi (femmine) . La quantificazione delle emissioni è stata considerata, ove disponibili parametri di dettaglio, in relazione

a) ai locali di allevamento

b) agli stoccaggi degli effluenti.

Non viene presa in considerazione l' attività di spandimento agronomico in quanto non effettuata. Nel caso in esame infatti l' allevatore cede le lettiere ad impianto di biomassa. L' allevamento non è dotato di concimaia aziendale in quanto il prodotto viene regolarmente ceduto alla fine di ogni ciclo.

Emissioni in acqua

Gli scarichi dell' allevamento in oggetto sono riconducibili a

- scarichi di tipo civile derivanti dai locali adibiti servizi igienico-sanitari;
- scarichi inerenti le acque di lavaggio dei capannoni e delle attrezzature.

La rispettiva quantificazione è la seguente :

- per acque di tipo civile : mc/anno 45;
- per le acque di lavaggio : mc/anno 45.

In riferimento agli scarichi di tipo civile, il trattamento attualmente viene effettuato come segue:

Acque bianche -> condensagrassi -> vasca a tenuta a svuotamento periodico

Acque nere -> Imhoff-> vasca a tenuta a svuotamento periodico.

Per quanto attiene alla pulizia delle unità di allevamento, a lettiera asportata il capannone viene spazzato. Si prosegue quindi con i lavaggi di soffitti e pareti laterali che vengono effettuati con getto di acqua ad alta pressione (BAT 5). Non è previsto l'uso di disinfettanti.

Da ultimo si procede al lavaggio dell'attrezzatura ed alla finitura della pulizia del pavimento: trattasi di acque caratterizzate da modestissimo carico di N, che vengono convogliate, per effetto della pendenza del pavimento, a pozzetti di raccolta esterni al capannone.

Tali acque di lavaggio, saranno destinate ad impiego agronomico previa autorizzazione dell'autorità competente. I piazzali di manovra antistanti i portoni di carico, vengono regolarmente spazzati a secco.

Emissioni sonore

L'impianto non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili:

- attività degli impianti (discontinua e reversibile), ivi compreso quello di ventilazione, quando funzionante;
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno e notturno, discontinuo e reversibile).

La tipologia dei soggetti allevati (polli da carne), le condizioni di allevamento (penombra) e la giovane età per la macellazione (max 60 gg) costituiscono le motivazioni per cui ordinariamente tale tipo di allevamento non è rilevante sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

Effluenti di allevamento

Caratteristiche fisiche

Gli effluenti di allevamento sono qui costituiti dalla lettiera esausta di fine ciclo, di natura solida e caratterizzata da un contenuto in sostanza secca variabile tra il 60 e il 65%.

Trattasi di truciolo di legno dolce (lettiera di base) con le deiezioni, i residui di piume e penne e di mangime.

Durante la fase di allevamento, il livello di umidità della lettiera dipende dagli sprechi d'acqua degli abbeveratoi, dalla condensa dell'umidità relativa ambientale e, non da ultimo, dallo stato di salute dei capi allevati. Detto tasso di umidità della lettiera è catalizzatore nell'innescare di fenomeni fermentativi della stessa per cui la corretta gestione della ventilazione e del riscaldamento, come pure la diligente "manutenzione" della lettiera, sono determinanti ai fini delle caratteristiche del prodotto finale, che normalmente è perfettamente palabile (talora anche troppo asciutta e quindi vi è necessità di effettuare una bagnatura). La movimentazione (carico-scarico) della lettiera avviene con pala meccanica.

Modalità di gestione delle lettiere

La gestione delle lettiere prevede che esse vengano asportate alla fine di ogni ciclo e conferite agli impianti di biogas con cui l'azienda ha i contratti di cessione.

Mortalità di allevamento

La consistenza della mortalità, da una parte si manifesta come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie (insorgenza di patologie o malattie o stati di debilitazione) ed ambientali (accesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

Detti prodotti vengono stoccati in apposito contenitore-frigo per poi essere ritirati, ciclo per ciclo, da ditta autorizzata, quale "sottoprodotto di origine animale cat. 2" ai sensi del REG. CE 1069/2009.

Altri rifiuti

Dall'attività di allevamento deriva anche la produzione di rifiuti da imballaggio ordinariamente contrassegnati da

Cod. CER 15 01 02 (imb. Plastica) produzione stimata kg 20.00

Cod. CER 15 01 06 (imb. Mat. Misti) produzione stimata kg 25.00

Cod. CER 15 01 07 (Imb. Vetro anche contenenti medicinali) produzione stimata kg 30.00

Ai sensi del DPR 254/03, All.I, p.4) l' utilizzo di vaccini spenti non determina la produzione di rifiuti cod. 15.01.10* .

I sopra elencati prodotti, identificati nelle LG come rifiuti non pericolosi, vengono rispettivamente stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da azienda specializzata per essere conferiti all' impianto di recupero ovvero alla distruzione. Dall'attività di allevamento deriva anche la produzione di rifiuti da imballaggio ordinariamente contrassegnati da:

Cod. CER 15 01 02 (imb. Plastica)

Cod. CER 15 01 06 (imb. Mat. Misti)

Cod. CER 15 01 07 (Imb. Vetro anche contenenti medicinali)

Ai sensi del DPR 254/03, All.I, p.4) l' utilizzo di vaccini spenti non determina la produzione di rifiuti cod. 15.01.10* .

I sopra elencati prodotti, identificati nelle LG come rifiuti non pericolosi, vengono rispettivamente stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da azienda specializzata per essere conferiti all' impianto di recupero ovvero alla distruzione.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 ha prodotto esito negativo e pertanto Il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15/2/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

Tecnica	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Allevamento avicolo della capacità di 75.000 posti L'attività non è dotata di SGA
2. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
3. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
4. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;	SI	
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI	

5. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	NO	
6. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	NO	
7. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI	
8. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	
Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:		
9. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);	SI	
10. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).	NO (v. applicabilità)	
<p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>		

1.2 BUONA GESTIONE

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.		
	– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi);		SI	
	– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione;		SI	
	– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni);		SI	
	– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola;		SI	
	– prevenire l'inquinamento idrico.		SI	

b	Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:	Generalmente applicabile	SI	Non c'è spandimento agronomico
	– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori;		SI	
	– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento;		SI	
	– la pianificazione delle attività;		SI	
	– la pianificazione e la gestione delle emergenze;		SI	
	– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.		SI	
c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:	Generalmente applicabile		
	– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente;		SI	
	– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali);		SI	
	– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).		SI	

d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:	Generalmente applicabile		
	– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite;		SI	
	– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame;		SI	
	– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi;		SI	
	– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura;		SI	
	– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi);		SI	
	– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.		SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 GESTIONE ALIMENTARE

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 – 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche
⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniacale, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	

(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 – 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0
<p>⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche</p> <p>⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame</p>		

1.4 USO EFFICIENTE DELL'ACQUA

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	

1.5 EMISIONI DALLE ACQUE REFLUE

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	Parzialmente applicata	Le acque reflue non destinate ad utilizzo agronomico saranno opportunamente trattate come prescritto in allegato B.
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	Solo per le acque reflue

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

1.6 USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi:	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.		
	1. aria/aria;		SI	Cap.2
	2. aria/acqua;		SI	Cap.1
	3. aria/suolo.		NO	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	

h	Applicare la ventilazione naturale	<p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.</p> <p>Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme. 	SI	Quando possibile (stagioni intermedie)
<p>(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2</p>				

1.7 EMISSIONI SONORE

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	<p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	Non pertinente	

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti:	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.		
		i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili);		SI	
		ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi;		NON PERTINENTE	
		ii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola;		SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali:	Generalmente applicabile		
		i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;		SI	
		i. apparecchiature utilizzate da personale esperto;		SI	
		ii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;		SI	
		iii. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;		SI	
		iv. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;		SI	
		iv. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.		SI	

d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali:	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.		
		i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale		SI	
		ii. pompe e compressori		SI	
		iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti)		SI	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende:	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.		Apparecchiature per il controllo del rumore.
		i. riduttori di rumore;		SI	
		ii. isolamento dalle vibrazioni;		SI	
		iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici);		NON PERTINENTE	
		iv. insonorizzazione degli edifici.		SI	
f	Procedure antirumore	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	SI	

1.8 EMISSIONI DI POLVERI

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	Non applicabile	
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	

	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
b	1. Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniacale.	NO	
	2. Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	
	3. Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	

c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
	1. Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
	2. Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
	3. Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
	4. Scrubber con soluzione acida		NO	
	5. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	
	6. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	
7. Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO		

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11

1.9 EMISSIONI DI ODORI

BAT 12. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola.

Tecniche	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato		Vedi Piano di monitoraggio e controllo
i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;		NO	
ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;		NO	
iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;		NO	
iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;		SI	
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	NO		

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>		
	– mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),		SI	
	– ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),		SI	
	– rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,		NON PERTINENTE	
	– ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,		NON PERTINENTE	
	– diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,		SI	
	– mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.		SI	

c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.		
	- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi che la parte bassa delle pareti),		NO	
	- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,		NON PERTINENTE	
	- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),		SI	
	- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,		SI	
	- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,		SI	Sarà applicata la ventilazione longitudinale
	- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.		NON PERTINENTE	I ventilatori sono dotati di serrande di deflessione
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale:	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.		
	1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);		NO	
	2. Biofiltro;		NO	
	3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	

	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione			
e	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Le acque reflue destinate all'impiego agronomico sono contenute in vasche a tenuta.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NON PERTINENTE	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NON PERTINENTE	
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NON PERTINENTE	
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	SI	Spandimento a bande per le acque reflue
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NON PERTINENTE	
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NON PERTINENTE	
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	SI	Lettiera di fine ciclo in attesa della rimozione destinazione impianto di biomassa

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	SI	Vedi BAT 14 c)
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NON PERTINENTE	

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

1.11 EMISSIONI DA STOCCAGGIO DI LIQUAME

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NON PERTINENTE	
	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NON PERTINENTE	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NON PERTINENTE	
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NON PERTINENTE	

	<p>3. Coperture galleggianti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	<p>L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NON PERTINENTE	
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
<p>(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3</p>				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
b	<p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NON PERTINENTE	

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NON PERTINENTE	
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NON PERTINENTE	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2				

1.12 TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none">- separatore con pressa a vite,- separatore di decantazione a centrifuga,- coagulazione-flocculazione,- separazione mediante setacci,- filtro-pressa.	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NON PERTINENTE	
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NON PERTINENTE	
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	

d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NON PERTINENTE	
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	NON PERTINENTE	
<p>(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7</p>				

1.13 SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none">- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,- la rotazione colturale,- le risorse idriche e zone idriche protette.	NON PERTINENTE	
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none">1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	NON PERTINENTE	
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none">1. il campo è inondato, gelato o innevato;2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	NON PERTINENTE	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NON PERTINENTE	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NON PERTINENTE	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NON PERTINENTE	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite..	SI	Pavimentazione del capannone e piazzale di carico in c.a.
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NON PERTINENTE	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NON PERTINENTE	
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	SI	Per la distribuzione delle acque reflue post maturazione: spandimento a raso in strisce.
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NON PERTINENTE	

d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NON PERTINENTE	
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 e 4.12.3				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NON PERTINENTE	

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾
<p>⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</p>	

1.14 EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame

Tecnica	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NON PERTINENTE	Cessione lettiera ad impianto di biomassa
<p>⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1</p>					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniqualvolta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:			
- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	Non ci sono segnalazioni comprovate.
- se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.		NO	

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	Non ci sono segnalazioni di disturbo.
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	

(¹) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NON PERTINENTE	L' impianto non è dotato di sistema di trattamento
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	L' impianto non è dotato di sistema di trattamento

(¹) Una descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.3

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

3.1 EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DA RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NON PERTINENTE	Allevamento di broilers a terra
	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NON PERTINENTE	Come sopra
b	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NON PERTINENTE	Come sopra
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NON PERTINENTE	Come sopra
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NON PERTINENTE	Come sopra
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NON PERTINENTE	Come sopra

	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	Come sopra
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NON PERTINENTE	Come sopra
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ / posto animale / anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NON PERTINENTE	Non v'è lettiera profonda
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NON PERTINENTE	Non v'è lettiera profonda
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non c'è sistema di pavimento a piani sovrapposti

e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non c'è sistema combideck.
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NON PERTINENTE	Non c'è sistema di trattamento aria
(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL (1) (2) (Kg NH ₃ / posto animale / anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08
<p>(1) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).</p> <p>(2) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.</p>	

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

ALLEGATO B

PRESCRIZIONI

Il Gestore SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO S.S. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso lo stabilimento sito in via Spilimbergo, nel Comune di Meduno, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità massima di allevamento sarà pari a complessivi **75.000** posti pollame riferiti a pulcini femmina (capannoni 1 e 2);
2. poiché il Gestore intende condurre l'allevamento con una densità di 39 kg / m², deve disporre della specifica deroga al limite di 33 kg /m² prevista dall'art. 3 del D.lgs. 181/2010;
3. data l'assenza della concimaia, le lettiera esauste non devono per alcun motivo essere stoccate all'aperto; devono essere prelevate dagli stabulari e caricate direttamente sui mezzi di trasporto;
4. i piazzali pavimentati esterni, impiegati per le operazioni di carico e scarico devono essere puliti a secco, alternativamente si deve provvedere al recupero delle acque di lavaggio che saranno gestite come effluenti non palabili;
5. entro 1 mese dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare ad ARPA FVG un progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche secondo quanto previsto nella linea guida pubblicata da ARPA FVG: "Linea guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità", scaricabile all'indirizzo:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/Acque-reflue-domestiche-Lineeguida.html>

L'impianto deve essere adeguato entro 6 mesi dal ricevimento del parere favorevole di ARPA.

6. i capi morti devono essere gestiti come sottoprodotti di origine animale, nel rispetto del Reg CE n. 1069/2009 (che abroga e sostituisce il Reg CE 1774/2002), fermo restando che i rifiuti sanitari (es.Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo) dovranno essere gestiti nel rispetto delle previsioni del DPR 254/2003.
7. entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare una valutazione dello stato di conservazione dei Materiali Contendenti Amianto (MCA) mediante l'utilizzo di un metodo riconosciuto.
8. il gestore deve effettuare, con frequenza almeno annuale, specifiche prove di tenuta della cisterna interrata di gasolio agricolo e di integrità delle tubazioni interrate. In caso di dismissione devono essere trasmesse le certificazioni secondo normativa specifica di avvenuta bonifica o rimozione dello stesso.
9. le operazioni di svuotamento e pulizia effettuate a fine ciclo, con particolare riferimento alle operazioni di carico della lettiera esausta nei mezzi di trasporto, devono essere eseguite utilizzando accorgimenti tecnici e gestionali che garantiscano il contenimento di polveri e odori sgradevoli.
10. il trasporto della lettiera esausta prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso; inoltre, al termine del carico delle lettiera esauste (prima dell'uscita dall'impianto) deve essere effettuato il lavaggio dei suddetti mezzi di trasporto. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della lettiera esausta;

11. il Gestore deve garantire la presenza di barriera verde sui lati rivolti verso i ricettori più vicini, al fine di favorire la risalita e la turbolenza dell'aria e di conseguenza la dispersione degli odori. Le specie vegetali scelte devono essere a fogliame fitto e chioma densa, utilizzando preferibilmente specie sempreverdi idonee .
12. fermo restando quanto asseverato in merito all'impatto acustico, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve effettuare un rilievo del rumore prodotto nelle condizioni gestionali più gravose, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge presso i recettori più vicini.
13. Il Gestore deve conservare presso l'impianto, gli atti (contratti, convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera esausta ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale.
14. il Gestore deve presentare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D.lgs. 152/06, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio smi categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA - quali ad es. depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos -devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni, un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Comune, AAS e Arpa i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'Arpa;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente Piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il Gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche. Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il Gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'Arpa FVG – Direzione centrale e Dipartimento competente per territorio, gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

Tab. 1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi ...	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Presidi sanitari (medicinali vaccini)		Inizio ciclo	Unità o kg/anno	Ogni ricezione	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Pulizia fine ciclo	kg/anno	Ogni ricezione	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Lettiera	Es. silos, sacconi	Stabulazione	t/anno	Ogni ricezione	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro					

Tab. 2 – Prodotti finiti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata		Unità / ciclo e Unità / anno	In ingresso	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Capi venduti		Unità / ciclo e Unità / anno	Alla partenza	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Capi mediamente presenti		Unità	Alla partenza e annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo venduto)		kg / ciclo e kg / anno	Fine ciclo e annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Numero cicli		Cicli / anno	Annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Durata ciclo		Giorni / ciclo	Fine ciclo e annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Capi deceduti		Unità / ciclo e Unità / anno	Alla morte	
Effluenti di allevamento non palabili			Annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Effluenti di allevamento palabile			Annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

Tab. 3 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Acquedotto	Alimentazione , lavaggi	m ³	Fine ciclo e annuale	Contatore o contaltri
Altro (falda, acqua superficiale)				

Tab. 4 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	Fine ciclo e annuale	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a o TEP	Fine ciclo e annuale	Contatore

Tab. 5 – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Gasolio	l/a o TEP	Fine ciclo o annuale	Contatore
GPL	l/a o TEP	Fine ciclo o annuale	Contatore
Altro			

Tab. 6 – Scarichi

Punto di emissione e recapito	Misura	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione controlli	Registrazione
Scarico S1 (suolo) assimilabile a domestico	Controllo e manutenzione	annuale	cartacea	annuale
Altro				

Tab. 7 – Rifiuti

Rifiuti (codice CER, * se pericolosi)	Descrizione	Modalità stoccaggio	Destinazione	Modalità di registrazione
150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Es. Imballaggi di farmaci contenenti residui	Es. Saccone plastica	R/D	Es. Formulari / Registro
180202* Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo	Es. Contenitori di farmaci contenenti residui	Es. Imballaggio rigido a perdere	R/D	Es. Formulari / Registro
150106 Imballaggi in materiali misti	Es. Sacchi barattoli taniche	Es. Contenitore rigido	R/D	Es. Formulari / Registro
150102 Imballaggi di plastica	Es. Sacchi di plastica	Es. Contenitore rigido	R/D	Es. Formulari / Registro
Altro				

Tab. 8 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano	
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	registrazione
Funzionamento finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	registrazione anomalie e data intervento
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo tenuta	Annuale	registrazione anomalie

Odori

In relazione a conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

Il Gestore deve rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto / anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore kg/t. In altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 9 – Gestione impianto

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	Kg / capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ / capo	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia / combustibile utilizzata rispetto al numero di capi allevato	TEP / capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di reflui	Quantitativo di reflui prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ / capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevato	Kg / capo	Calcolo	Annuale

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis, del D.Lgs. 152/2006

Il Gestore, al fine di individuare eventuali perdite, deve controllare, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, almeno una volta ogni due anni, le matrici sottostanti la cisterna interrata di gasolio agricolo con modalità (scelta della matrice, parametri da analizzare, modalità di campionamento ...) da concordare con ARPA FVG.

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to the concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for irrevocable delegation]

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO SRL

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

[M/F selection box]

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

P N

0 1 5 4 4 5 8 0 9 3 7

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

[M/F selection box]

[Empty box for name]

[Empty box for province]

[Empty box for tax code]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T 1 6
codice

[Empty box for sub-code]

[Empty box for territorial code]

[Empty box for contentious]

P A

[Empty box for act/document extremes]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T

IMPOSTA DI BOLLO

80,00

[Empty box for destination code]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

80,00

EURO (lettere)

OTTANTA/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORETELLO
1	6	07	05034	62820

BANCO BPM spa
291 - San Martino Lupatini